

CONVENZIONE PER L'ISTITUZIONE DI UN PUNTO CLIENTE PRESSO IL COMUNE DI MOLINELLA (BO)

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno _____

tra

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in seguito denominato I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, n. 21, rappresentato dal Direttore Regionale, ing. Giuseppe Greco,

e

IL COMUNE DI MOLINELLA (BO), in seguito denominato Comune, con sede in piazza Anselmo Martoni 1, rappresentato dal Sindaco pro-tempore, rag Bruno Selva ;

- considerata l'esigenza di realizzare soluzioni idonee ad agevolare l'accesso dei cittadini ai servizi pubblici ed alle informazioni di loro interesse in possesso delle Pubbliche Amministrazioni;
- considerato quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, in materia di tutela e riservatezza dei dati personali;
- preso atto che l'I.N.P.S. dispone di un sistema informativo automatizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, tra i quali assume valenza strategica la capacità di fornire i relativi servizi nel punto più vicino possibile ai propri clienti;
- valutata l'esigenza di facilitare l'accesso ai servizi dell'I.N.P.S. da parte di cittadini residenti in Comuni difficoltosamente collegati con la sede I.N.P.S. più vicina e considerato che il Comune contraente costituisce polo di riferimento per il bacino di utenza circostante;
- considerato che il Comune di Molinella (Bo), con popolazione di 15.821 abitanti, rappresenta una significativa realtà del bacino di utenza facente capo all'Agenzia INPS di Budrio;
- tenuto conto che, allo stato, l'attività di front-office dell'Agenzia di Budrio si concentra su tre giorni alla settimana e che, quindi,

nelle giornate di lunedì e giovedì l'utenza tutta, facente capo alla stessa Agenzia, di norma, non usufruisce dell'attività di sportello;

- acquisita la disponibilità di due dipendenti INPS dell'Agenzia di Budrio di prestare, a rotazione, la loro attività lavorativa presso l'istituendo punto cliente e sentiti i pareri del Direttore provinciale di Bologna e del Direttore dell'Agenzia stessa;
- preso atto della richiesta avanzata dal Sindaco del Comune di Molinella e tenuto conto della disponibilità dell'Amministrazione Comunale di mettere a disposizione locali idonei all'insediamento di un punto cliente INPS;
- ritenuto, pertanto, d'interesse dell'Istituto e dell'Amministrazione comunale di Molinella la presenza sul territorio di un "Punto Cliente INPS", da ubicarsi in appositi locali messi gratuitamente a disposizione dal Comune stesso;

si conviene quanto segue

Articolo 1

(Istituzione del "Punto cliente")

1. L'I.N.P.S. istituisce un proprio "Punto Cliente" presso il Comune di Molinella (Bo) - nei locali situati in Piazza Anselmo Martoni n.1, messi a disposizione gratuitamente dal Comune stesso - individuato sulla base della sua dislocazione geografica per consentire una più agevole erogazione di servizi previdenziali al più ampio possibile bacino di utenza.

Articolo 2

(Servizi forniti dal "Punto cliente")

1. Presso il succitato "Punto cliente" i cittadini possono usufruire dei seguenti servizi dell'I.N.P.S.:

- a) tutte le informazioni di carattere generale giacenti negli "Sportelli dell'Assicurato";
- b) resoconto a stampa della posizione contributiva;
- c) emissione a stampa del mod. CUD di certificazione dei redditi pensionistici;
- d) duplicato a stampa di documenti di interesse degli Assicurati;
- e) informazioni sull'iter delle domande di pensione inoltrate.

2. Le parti si riservano di concordare ulteriori implementazioni dei servizi dell'I.N.P.S. erogati dal "Punto cliente" e di rendere disponibili all'utenza, previo assenso delle amministrazioni interessate, anche servizi automatizzati di altre Amministrazioni Pubbliche con le quali l'I.N.P.S. stesso è o sarà collegato telematicamente.

Articolo 3

(Ripartizione di spese ed oneri)

1. Per consentire l'espletamento del servizio l'I.N.P.S. installa presso i suddetti locali del Comune un personal computer e una stampante, che saranno collegati alla esistente rete a servizio degli uffici del Comune e, attraverso appositi router ivi installati, raggiungeranno in extranet il sistema informativo INPS.

2. Il Comune attizzerà i locali di cui sopra con almeno due linee telefoniche anche derivate dal locale PBX, purché abilitate al traffico telefonico regionale.

3. L'I.N.P.S. provvede, altresì, a garantire l'assistenza tecnica alle apparecchiature installate presso il "Punto cliente" ed alla fornitura dei relativi materiali di consumo.

4. Il Comune si fa carico del pagamento di tutte le spese di rete LAN e WAN e telefoniche.

5. Il Comune si impegna a mettere gratuitamente a disposizione locali idonei nei quali è insediato il "Punto cliente".

6. Il Comune si impegna, altresì, a farsi carico del consumo di energia elettrica, delle spese telefoniche, delle spese di riscaldamento e di tutte le altre spese dirette ed indirette connesse all'espletamento dei servizi forniti dal "Punto Cliente", fatte salve quelle che sono espressamente a carico dell'I.N.P.S. in base alla presente Convenzione.

7. Il Comune si impegna, altresì, a garantire la custodia dei beni strumentali di proprietà dell'Istituto installati nei suddetti locali.

Articolo 4

(Espletamento del servizio)

1. Il "Punto cliente" fornisce servizio ai residenti nel Comune e nei Comuni limitrofi facenti parte del bacino di utenza destinatario del "Punto cliente" nei giorni di lunedì e giovedì, con un minimo di quattro ore giornaliere.

Articolo 5

(Sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08)

1. Il Comune garantisce l'INPS sulla conformità alla vigente normativa di sicurezza e igiene sul posto di lavoro degli ambienti di lavoro messi a disposizione per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto.

Articolo 6

(Fornitura delle informazioni agli utenti)

1. Le informazioni ed i dati di carattere personale, comunicati agli utenti I.N.P.S. presso il "Punto cliente", possono riguardare i singoli richiedenti ovvero terze persone che abbiano fornito al richiedente apposita e regolare delega.

2. I richiedenti devono essere identificati dall'impiegato addetto al servizio che annota gli estremi del documento di riconoscimento dell'utente su apposito elenco giornaliero gestito informaticamente. Nell'elenco devono essere opportunamente evidenziati gli accessi effettuati per conto di terze persone deleganti.

Articolo 7

(Tutela della privacy)

1. L'I.N.P.S. ed il Comune assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della legge n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 8

(Sviluppo di sinergie)

1. Copia della presente Convenzione è inoltrata al Gabinetto del Prefetto di Bologna per consentire ogni eventuale ulteriore sviluppo di sinergie che il sig. Prefetto, anche come Presidente del Comitato provinciale della Pubblica Amministrazione, vorrà proporre.

Articolo 9

(Attività informativa)

1. Le Amministrazioni firmatarie si impegnano a mettere in atto ogni opportuna iniziativa volta a diffondere informazioni sui servizi erogati dal "Punto Cliente".

Articolo 10
(Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di stipula ed è rinnovata per un uguale periodo, salvo disdetta scritta o modifiche ed integrazioni da comunicarsi entro sei mesi prima della scadenza.

2. Le Parti si impegnano ad apportare alla presente Convenzione, anche nel corso della sua vigenza, le modifiche o le integrazioni che si riveleranno necessarie a seguito dell'evoluzione normativa o di pronunce in materia di protezione dei dati personali del Garante o dell'Autorità Giudiziaria.

3. Resta salva, per entrambe le parti, la facoltà di disdetta a seguito di sopravvenuta impossibilità all'adempimento o per nuove disposizioni di legge.

Articolo 11
(Controversie)

1. Per le controversie che potrebbero sorgere tra le Parti contraenti relative all'interpretazione ed alla esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Bologna.

Bologna, _____

IL DIRETTORE DELLA SEDE
REGIONALE INPS EMILIA-ROMAGNA
ing. Giuseppe Greco

IL SINDACO
DEL COMUNE DI MOLINELLA (BO)
rag. Bruno Selva